Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 gennaio 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 dicembre 1969, n. **1041**.

Determinazione degli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stabilito in 200.000 posti, così ripartiti:

Personale direttivo	2.093
Personale degli uffici	20.600
Personale dell'esercizio	177.307

Art. 2.

In sede di prima attuazione della presente legge i contingenti da aggiungere alla dotazione delle singole qualifiche quali risultano dagli attuali organici saranno stabiliti con motivato decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Art. 3.

I posti in aumento alle varie qualifiche, di cui al precedente articolo 2, possono essere coperti entro i limiti di spesa previsti dall'articolo 7 della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente riduzione dell'orario di lavoro del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in modo da assicurare l'effettivo impiego del personale occorrente alle scadenze stabilite dalla legge stessa.

Art. 4.

Il disposto della legge 12 novembre 1968, n. 1203, è applicabile ai concorsi per cantonieri ed assistenti di stazione per le necessità, rispettivamente, delle qualifiche di guardiano e di gestore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

LEGGE 29 dicembre 1969, n. **1042.**

Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Competenza per la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane*)

Per ferrovia metroplitana si intende un sistema di trasporto rapido di massa di alta capacità e frequenza, con sede propria, che può svolgersi nel territorio di un solo comune o di più comuni confinanti e comunque costituenti col comune più popolato un solo complesso urbano ovvero un unico comprensorio caratterizzato da insediamenti urbani, industriali e sociali comuni o interdipendenti.

La costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane sono di competenza dei comuni o dei consorzi, da costituirsi a tale scopo a norma dell'articolo 157 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a seconda che la ferrovia si svolga nell'ambito del territorio di un solo comune o di più comuni confinanti.

Ferma restando la facoltà dei comuni o dei consorzi di cui al comma precedente di assumere direttamente il servizio, mediante una azienda speciale, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, la concessione per l'esercizio potrà essere accordata solo a favore di enti pubblici o di consorzi di enti pubblici, ovvero di società a prevalente capitale pubblico.

Art. 2.

(*Approvazione del piano dei trasporti e dei progetti; procedure espropriative*)

I comuni o i consorzi di cui al secondo comma del precedente articolo 1 presentano un piano dei trasporti pubblici del comprensorio per il miglior coordinamento delle linee metropolitane con le ferrovie e con gli altri modi di trasporto. Il piano è approvato dalla Regione o, qualora essa non sia costituita, dai provveditorati regionali alle opere pubbliche, previo parere dei comitati regionali per la programmazione economica.

I progetti di massima e i progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane — corredati dei piani finanziari e del piano di cui al precedente comma — e le relative varianti sono approvati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentita la commissione di cui all'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante della Associazione nazionale dei comuni d'Italia, da un rappresentante della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali e da un rappresentante del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'articolo 1 interessato, nonchè da un esperto in costruzioni di impianti fissi metropolitani, da un esperto di materiale rotabile metropolitano e da un esperto dell'esercizio nominati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Il parere favorevole della commissione indicata nel comma precedente sostituisce ogni altro intervento consultivo di qualsiasi altra autorità. L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità delle opere approvate.

Non appena sia intervenuta l'approvazione del progetto di massima, il comune o il consorzio di cui al secondo comma dell'articolo 1, ovvero la società o l'ente concessionario, potrà occupare in via di urgenza ed espropriare le aree interessanti il progetto, che debbono comprendere anche quelle necessarie per la istituzione dei parcheggi di corrispondenza e dei necessari interscambi.

Per le espropriazioni e per la costituzione di servitù si applicano le norme degli articoli 57, 59 e 60 del testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'articolo 13, secondo, terzo e quarto comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia medesima, per la esecuzione delle opere di sottomurazione e rinforzo.

Art. 3.

(*Contributo statale*)

Per la realizzazione di ferrovie metropolitane in comuni od agglomerati di comuni con popolazione complessiva non inferiore a 400 mila abitanti, potrà essere accordato dallo Stato un contributo annuale per anni trenta non superiore al 6 per cento delle spese necessarie per la costruzione della linea e per la provvista del materiale rotabile e di esercizio, riconosciute ammissibili dalla commissione di cui al precedente articolo 2, il contributo sarà concesso, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, su domanda del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'articolo 1 interessato ovvero del concessionario, corredata del progetto di massima e della relazione finanziaria.

Il contributo sarà liquidato per quote non inferiori ad un decimo, in proporzione ai lavori eseguiti ed allo approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio, e potrà essere messo a disposizione del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'articolo 1 ovvero, col consenso del concedente, a disposizione del concessionario, per operazioni finanziarie.

Art. 4.

(Norme relative alla stipulazione dei mutui)

Gli enti locali, ovvero gli enti e le società concessionari, che abbiano ottenuto il contributo ai sensi della presente legge, possono contrarre mutui della durata massima di 30 anni con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con l'Istituto mobiliare italiano, con le casse di risparmio; con i monti di credito su pegno di prima categoria ed i loro istituti finanziari, con le sezioni opere pubbliche degli istituti di credito fondiario e degli istituti di credito di diritto pubblico con gli enti e gli istituti di assicurazione e di previdenza i quali sono tutti autorizzati a concederli, anche in deroga alle loro disposizioni statutarie e alle norme che regolano le loro operazioni ordinarie.

Gli enti medesimi potranno, altresì, previa autorizzazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, contrarre, per la costruzione di ferrovie metropolitane, mutui con la Banca europea per gli investimenti anche per il tramite degli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo. Nei limiti dell'importo dell'investimento complessivo risultante dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale al tasso previsto dal piano finanziario medesimo, i conseguenti impegni assunti dagli enti suddetti con la Banca europea per gli investimenti potranno essere garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, mediante decreto del Ministro per il tesoro.

Per i mutui da contrarre dai comuni e dai consorzi di cui al secondo comma dell'articolo 1 per la costruzione di linee metropolitane non si applicano le condizioni e limitazioni previste dagli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 5.

(Emissione di obbligazioni)

Gli enti locali, ovvero gli enti e le società concessionari, che abbiano ottenuto il contributo previsto dalla presente legge, sono autorizzati, anche in deroga allo articolo 2410 del codice civile, ad emettere obbligazioni, da ammortizzare in un periodo non superiore ad anni trenta.

L'emissione è subordinata all'approvazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che può autorizzare la quotazione presso le borse italiane delle obbligazioni stesse.

Gli istituti di credito e le banche di cui alle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) dell'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono autorizzati, anche in deroga alle disposizioni statutarie, ad assumere le obbligazioni stesse.

Art. 6.

(Garanzia dello Stato)

I mutui contratti e le obbligazioni emesse ai sensi del primo comma dell'articolo 4 e dell'articolo 5 della presente legge sono garantiti dallo Stato per l'intero importo dell'investimento complessivo per la realizzazione delle opere risultanti dal piano finanziario, dedotto il valore attuale del contributo statale al tasso previsto dal piano finanziario medesimo.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato a termine del precedente comma si applicano le norme del l'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

Le obbligazioni emesse dagli istituti di credito indicati al primo comma dell'articolo 4 della presente legge in contropartita di mutui accordati per la costruzione di ferrovie metropolitane sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

La garanzia dello Stato prevista dalla presente legge diventa automaticamente operante, su richiesta del creditore o del rappresentante comune degli obbligazionisti, dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali risultanti dai contratti di mutuo o dai titoli obbligazionari, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

A seguito dei pagamenti effettuati al creditore o agli obbligazionisti, il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti che questi avevano nei confronti del debitore

I titoli dei prestiti obbligazionari che usufruiscono della garanzia statale a termini del presente articolo sono equiparati ai titoli di Stato per gli effetti di cui all'articolo 18, n. 5, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse di risparmio e dei monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225.

Gli eventuali oneri derivanti dall'operatività della garanzia statale di cui al presente articolo saranno imputati, previa autorizzazione del Ministero del tesoro ad una gestione separata del « Fondo centrale di garanzia per le autostrade », istituito con l'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382, con le modalità previste dall'articolo medesimo.

A tale scopo la dotazione del « Fondo » sarà integrata nei modi previsti dal successivo articolo 9.

Per la gestione separata prevista dal settimo comma del presente articolo il comitato amministrativo del « Fondo », che assumerà la denominazione di « Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane », è integrato con un rappresentante degli enti locali o degli enti o società concessionari, designato dagli enti medesimi a seguito di apposita riunione.

Art. 7.

(Contributi di miglioria)

I contributi di miglioria applicati in dipendenza della esecuzione delle opere dovranno essere interamente destinati all'ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari contratti, derogando, per quanto concerne la quota di spettanza dello Stato, a quanto disposto dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

(Agevolazioni fiscali)

Tutti gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge, ivi compresi le convenzioni per le concessioni e i contratti relativi alla costruzione ed all'esercizio delle linee di ferrovie metropolitane; i contratti di appalto e di fornitura per la costruzione, ma-

nutenzione e gestione delle ferrovie metropolitane; i contratti di finanziamento, consolidamento, estinzione e revoca dei finanziamenti stessi; l'emissione delle obbligazioni ed i relativi interessi, nonchè tutti gli atti di cessione del contributo statale, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri spettanti sia all'erario sia agli enti locali. Gli onorari notarili e gli emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari sono ridotti ad un quarto.

Sono altresì esenti dall'imposta generale sull'entrata l'energia elettrica occorrente per l'illuminazione e la segnalazione delle ferrovie metropolitane, i contributi dello Stato, nonchè ogni provento derivante dall'esercizio delle ferrovie predette.

Sono esenti dalle imposte e sovrimposte sui terreni e sui redditi agrari gli immobili destinati al compendio delle ferrovie metropolitane.

L'energia elettrica occorrente per l'illuminazione e la segnalazione delle ferrovie metropolitane è esente dalla imposta di consumo.

L'imposta di bollo sulle cambiali emesse dalle imprese concessionarie è stabilita nella misura fissa di lire 100 per ogni 100.000 lire, qualunque sia la loro scadenza.

In luogo delle imposte, tasse e tributi, sarà corrisposta all'erario dello Stato una quota fissa d'abbonamento annuo in ragione di centesimi 5 per ogni 1.000 lire dei costi delle costruzioni.

Le documentazioni, le formalità, gli atti e i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del « Fondo centrale di garanzia » per la gestione separata di cui al settimo comma dell'articolo 6 della presente legge, le somme affluenti al fondo medesimo ed i relativi interessi maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze, sono esenti da tasse, imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere, presenti e futuri, ivi inclusi le imposte dirette, i tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.

Art. 9.

(*Autorizzazione di spesa*)

Per la concessione dei contributi statali, di cui al precedente articolo 3, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1976. Gli stanziamenti per il pagamento dei suddetti contributi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile nell'anno 1969 per lire 1.500 milioni; nell'anno 1970 per lire 3.000 milioni; nell'anno 1971 per lire 4.500 milioni; nell'anno 1972 per lire 6.000 milioni; nell'anno 1973 per lire 7.500 milioni; nell'anno 1974 per lire 9.000 milioni; nell'anno 1975 per lire 10.500 milioni; dall'anno 1976 all'anno 1998 per lire 12.000 milioni; nell'anno 1999 per lire 10.500 milioni; nell'anno 2000 per lire 9.000 milioni; nell'anno 2001 per lire 7.500 milioni; nell'anno 2002 per lire 6.000 milioni; nell'anno 2003 per lire 4.500 milioni; nell'anno 2004 per lire 3.000 milioni; nell'anno 2005 per lire 1.500 milioni.

Il « Fondo centrale di garanzia » di cui agli articoli 6 e seguenti della legge 28 marzo 1968, n. 382, è integrato, per la gestione separata di cui al settimo comma dell'articolo 6 della presente legge, con la somma di lire 24.000 milioni, ripartita in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1969 al 1976. I relativi stanziamenti saranno iscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni suddetti.

Art. 10.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 4.500 milioni per l'anno finanziario 1969 ed in lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(*Disposizioni finali*)

Restano fermi i poteri di vigilanza spettanti all'amministrazione governativa sui pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica, in base alle leggi vigenti.

I programmi di esercizio e le tariffe saranno determinati nei modi previsti per gli altri trasporti pubblici urbani, ancorchè la sede della ferrovia metropolitana cada in territori di piu comuni.

Sono abrogate tutte le norme contrarie o incompatibili con la presente legge.

Art. 12.

(*Disposizione transitoria per il comune di Roma*)

Per il comune di Roma resta in vigore la legge 24 dicembre 1959, n. 1145, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle disposizioni concernenti la costruzione di un primo gruppo di opere della linea di ferrovia metropolitana da piazza Risorgimento al Flaminio, Termini, S. Giovanni e Osteria del curato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1969

SARAGAT

RUMOR — GASPARI — BOSCO — COLOMBO — CARON

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1969, n. **1043**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Venaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Torino in data 1° marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Venaria è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva

esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 8 luglio 1845 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Venaria (Torino), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Torino;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Venaria;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 8 luglio 1845, modificato con regio decreto 25 ottobre 1838.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 18. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **1044**.

Trasformazione in ente del conservatorio « S. Francesco e S. Domenico », in Piteglio-Popiglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduti gli articoli 12 e 28 del codice civile;

Veduti i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931, n. 1312;

Considerato che il conservatorio femminile « S. Francesco e S. Domenico », in Piteglio - Popiglio (Pistoia), incluso nella tabella n. 2 annessa al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, non può soddisfare adeguatamente al suo fine statutario per deficienza di mezzi e che, pertanto, deve essere trasformato, a norma e con le modalità indicate negli articoli 52, 53 e 54 del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Veduta la deliberazione n. 79 del 13 luglio 1966 con la quale il consiglio di amministrazione del conservatorio sopra indicato ha proposto di procedere alla trasformazione del conservatorio stesso;

Veduta la deliberazione in data 15 febbraio 1969 con la quale lo stesso consiglio di amministrazione ha deliberato di vendere i beni del conservatorio alla congregazione « Suore Domenicane ancelle del Signore », con sede in Popiglio, frazione del comune di Piteglio, ed ha proposto di investire la somma ricavata dalla vendita in titoli dello Stato per la istituzione di posti gratuiti presso istituti pubblici di educazione femminile;

Considerato che l'ufficio tecnico erariale di Pistoia ha ritenuto equo fissare per i beni immobili (*terreni e fabbricati*), appartenenti al conservatorio « S. Francesco e S. Domenico », un valore di L. 10.000.000, e per i beni mobili un valore di L. 76.500;

Considerato che il sindaco del comune di Piteglio ha espresso, in data 16 marzo 1968, parere favorevole alla trasformazione del conservatorio « S. Francesco e San Domenico », in Piteglio-Popiglio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il conservatorio « S. Francesco e S. Domenico » in Piteglio-Popiglio (Pistoia), è escluso dalla tabella n. 2 annessa al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312 e viene trasformato in ente « S. Francesco e S. Domenico » per il raggiungimento dei fini indicati nello statuto, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 3. — CARUSO

STATUTO

Art. 1.

L'Ente « S. Francesco e S. Domenico » trae origine dalla trasformazione del conservatorio « S. Francesco e S. Domenico » in località Popiglio del comune di Piteglio in provincia di Pistoia, istituto pubblico di educazione femminile.

Esso mantiene la personalità giuridica ed ha sede nel comune di Piteglio, provincia di Pistoia.

Art. 2.

Compito del suddetto ente è di amministrare il patrimonio del conservatorio, trasformato nel modo indicato nel precedente articolo e di assistere, con il ricavato delle rendite, presso il conservatorio « S. Giovanni Battista » di Pistoia, alunne bisognose e meritevoli del comune di Piteglio, con preferenza a quelle residenti nella frazione di Popiglio, che intendano frequentare i corsi di istruzione secondaria.

Art. 3.

Il numero dei posti gratuiti da istituire e la misura della retta sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 4.

I posti gratuiti di studio sono conferiti mediante concorso per titoli indetto dal provveditore agli studi di Pistoia.

Art. 5.

Sono ammesse al concorso, per il conferimento di posti gratuiti di studio, le giovanette del comune di Piteglio di età non inferiore ai sei anni e non superiore ai quindici anni al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso.

La graduatoria del concorso è formata dal consiglio di amministrazione dell'ente, in relazione alle condizioni economiche, al profitto e alla buona condotta delle aspiranti.

Art. 6.

Il godimento del posto gratuito viene mantenuto per la durata degli studi medi di istruzione superiore, salvo i casi di revoca o di sospensione.

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del capo VII del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, in materia di conferimento di posti gratuiti di studio nei convitti nazionali e successive eventuali modificazioni.

Art. 7.

Il patrimonio dell'ente « S. Francesco e S. Domenico » e costituito:

a) dal ricavato della vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare del conservatorio « S. Francesco e S. Domenico », investito in titoli dello Stato e depositati presso una cassa di risparmio o istituto di credito di Pistoia;

b) dal fondo cassa del conservatorio « S. Francesco e S. Domenico », quale risulta alla data del presente decreto e che deve essere investito in titoli dello Stato e depositato come sopra;

c) dal ricavato della vendita della farmacia che deve essere investito e depositato come sopra;

d) da eventuali contributi o elargizioni da parte di enti, associazioni, istituti di credito, ecc.

Art. 8.

L'amministrazione dell'ente « S. Francesco e S. Domenico », è affidata ad un consiglio di amministrazione composto:

a) dal sindaco pro-tempore del comune di Piteglio, presidente;

b) dal presidente pro-tempore dell'ente comunale di assistenza del comune di Piteglio, consigliere;

c) dal preside della locale scuola media, consigliere;

d) dal direttore del circolo didattico territoriale competente, consigliere;

e) di un rappresentante delle famiglie delle alunne residenti nel comune di Piteglio, designato dal provveditore agli studi di Pistoia, consigliere

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica quando, richiamato alla osservanza di obblighi impostigli per legge, persista a violarli o per altri gravi motivi.

In caso di scioglimento, l'amministrazione dell'ente è affidata ad un commissario straordinario.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima adunanza, sceglie tra i consiglieri, un segretario cassiere.

Il consiglio di amministrazione delibera sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo sulle eventuali azioni da promuovere o sostenere in giudizio, cura la conservazione e l'incremento del patrimonio dell'ente ed esercita, compatibilmente con la natura e le finalità dell'ente, le attribuzioni che i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392 e 1° ottobre 1931 n. 1312 e le loro eventuali modificazioni, affidano ai consigli di amministrazione degli istituti pubblici di educazione femminile.

Art. 11.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono essere prese, perchè siano valide, dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti e sottoposte alla approvazione del provveditore agli studi di Pistoia. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre.

Art. 13.

Sono abrogate le disposizioni che regolavano il conservatorio « S. Francesco e S. Domenico » di Popiglio nel comune di Piteglio.

Art. 14.

Per la materia non contemplata nel presente statuto, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

D'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **1045**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 92, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in « Dermosifilopatia » muta denominazione in quella di « Clinica dermosifilopatica »

Gli articoli 118 e 119 relativi alla scuola di specializzazione in dermosifilopatia sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 118. — Gli anni di corso della scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica sono tre, e a tempo pieno.

Il programma dei corsi verrà svolto con le seguenti materie di studio, distribuite nei tre anni di corso, secondo lo schema:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia normale della cute;
Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
Microbiologia e parassitologia applicate;
Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

Patologia delle malattie cutanee;
Patologia delle infezioni sessuali;
Anatomia e istologia patologica della cute;
Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
Angiologia;
Sessuologia.

3° *Anno*:

Clinica delle malattie cutanee;
Clinica delle infezioni sessuali;
Farmacologia e terapia medicamentosa;
Fisioterapia dermatologica;
Cosmetologia;
Chirurgia plastica riparatrice;
Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 119. — Il numero degli iscritti risulta fissato in dieci per ogni anno di corso (totale trenta iscritti).

Per l'iscrizione alla scuola sarà richiesta la sola laurea in medicina e chirurgia e lo specializzando potrà conseguire l'abilitazione professionale durante il corso di specializzazione.

Gli iscritti alla scuola dovranno frequentare per la durata dell'anno accademico la clinica dermosifilopatica per almeno quattro ore giornaliere seguendo le lezioni e svolgendo attività pratica nelle corsie, negli ambulatori, nei laboratori.

Gli aspiranti alla scuola di specializzazione saranno previamente sottoposti ad un esame di ammissione e saranno valutati i titoli preferenziali in caso che i candidati siano in numero superiore al numero chiuso di dieci stabilito.

Gli esami di profitto dovranno essere superati in tre gruppi comprendenti ciascuno le materie proprie di ogni singolo anno di studio e comunque in tre sessioni distinte.

L'esame di diploma consisterà nell'esposizione e nella discussione di un argomento della disciplina, su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 8. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1046**.

Trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1949, relativo alla ripartizione dei posti di ruolo di assistente, di tecnico e di ausiliario fra le varie facoltà e cattedre delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Visto il verbale della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova, in data 22 settembre 1969, con il quale il predetto consesso ha proposto il trasferimento di un posto di assistente di ruolo dalla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della predetta facoltà alla cattedra omonima della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma, a decorrere dal 1° novembre 1969;

Visto il verbale, in data 24 ottobre 1969, con il quale il senato accademico del predetto ateneo ha espresso il parere favorevole al citato trasferimento;

Visti i verbali, in data 3 e 21 ottobre 1969, con i quali il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nonchè il senato accademico della Università di Roma hanno espresso parere favorevole al trasferimento stesso;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1969, uno dei posti di assistente di ruolo, presentemente assegnati alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova, è trasferito alla cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 4. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969, n. **1047**.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1047. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 2.000.000 in titoli, disposto dalla signora Luigia Macchetta ved. Maggi, con testamento olografo aperto e pubblicato con verbale 4 gennaio 1968 a rogito del dott. Mario Matricardi, notaio in Verbania-Pallanza, repertorio n. 26597, raccolta n. 7289, registrato il 23 gennaio 1968.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969, n. 1048.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un lascito.

N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, un lascito da parte del signor Enrico Bernasconi, disposto con testamento olografo del 14 agosto 1958, pubblicato con rogito dott. Giovanni Lovisetti, notaio in Casalpusterlengo (iscritto al collegio notarile di Milano) in data 6 luglio 1966, repertorio numero 104982/3298.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 7. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Unione cooperativa di consumo di Gambara », con sede in Gambara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 11 agosto 1969 alla società cooperativa « Unione cooperativa di consumo di Gambara », società a responsabilità limitata con sede in Gambara (Brescia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Unione cooperativa di consumo di Gambara », società a responsabilità limitata con sede in Gambara (Brescia), costituita per rogito dott. Battista Calini in data 14 febbraio 1948 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giuseppe Brodini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(105)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1969.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di consumo di Sesto Ulteriano », con sede in San Giuliano Milanese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 29, 30 e 31 luglio 1969 alla società « Cooperativa di consumo di Sesto Ulteriano - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Sesto Ulteriano, frazione di S. Giuliano Milanese (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di consumo di Sesto Ulteriano - Società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Sesto Ulteriano, frazione di San Giuliano Milanese (Milano), costituita per rogito notaio avvocato Guido Notari in data 2 novembre 1945 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Antonio Sammartino ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1969

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(104)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Alleanza dei produttori e delle cooperative della Capitanata - A.P.C.A. », con sede in Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 9 agosto 1969 alla società cooperativa « Alleanza dei produttori e delle cooperative agricole della Capitanata - A.P.C.A. », con sede in Foggia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Alleanza dei produttori e delle cooperative agricole della Capitanata - A.P.C.A. », con sede in Foggia, costituita per rogito notaio dottor Marano Delfino in data 5 luglio 1960 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Pasquale Fabrocini ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(100)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1970.
Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, che modifica l'art. 68 del predetto regolamento di polizia veterinaria;

Considerato che in alcune province del territorio nazionale sono stati riscontrati casi di rabbia nei cani e nelle volpi;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire la propagazione della malattia;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, di età superiore a 3 mesi, esistenti nel territorio nazionale, esclusa la Sardegna.

Art. 2.

Sono esentati dall'obbligo della vaccinazione di cui al precedente articolo i cani presenti nelle regioni Umbria, Marche, Toscana, Emilia e Romagna, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, trattati con vaccino Flury-Lep dopo il 1° marzo 1969. Il trattamento immunizzante deve essere documentato da certificato veterinario.

Art. 3.

Le operazioni di vaccinazione avranno inizio il 15 marzo e termineranno il 15 giugno 1970.

La vaccinazione è differita:

a) nelle femmine gravide, a dopo il parto e l'allattamento;

b) nei cuccioli, a dopo il terzo mese di età;

c) nei cani vaccinati contro il cimurro, a dopo 15-20 giorni da detto trattamento.

Art. 4.

I sindaci provvederanno a rendere noti i luoghi dove debbono essere condotti i cani da vaccinare, nei giorni e nelle ore stabiliti. Nei luoghi anzidetti la vaccinazione sarà eseguita dai veterinari comunali ed, ove occorra, dai veterinari liberi esercenti assunti straordinariamente dall'autorità comunale.

Il veterinario provinciale potrà, tuttavia, autorizzare, ai sensi dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, i liberi esercenti ad effettuare le vaccinazioni antirabbiche nei loro ambulatori o a domicilio dei possessori di cani.

Art. 5.

Il veterinario che ha eseguito la vaccinazione dovrà rilasciare agli interessati un attestato conforme al modello allegato.

I veterinari liberi esercenti, autorizzati ai sensi del secondo comma del precedente art. 4 oltre al modello 12 previsto dall'art. 65 del citato regolamento di polizia veterinaria, devono, ad operazioni ultimate, inviare all'ufficio del veterinario comunale anche le matrici degli attestati.

Art. 6.

Il vaccino antirabbico è distribuito gratuitamente per il tramite degli uffici dei veterinari provinciali che ne faranno richiesta al Ministero della sanità.

Le spese per il censimento dei cani, per l'avviso ai proprietari nonchè quelle per l'organizzazione della campagna vaccinale sono a carico dei comuni, che devono mettere a disposizione dei veterinari comunali anche il personale e le guardie necessarie.

Art. 7.

Ai veterinari comunali ed a quelli assunti straordinariamente sarà corrisposto dai privati, per ogni cane vaccinato nei luoghi e nelle ore fissati dall'autorità comunale, un compenso che sarà stabilito dal veterinario provinciale sulla base del decreto ministeriale che definisce i limiti minimo e massimo della tariffa dei compensi dovuti per le prestazioni dei veterinari comunali nell'interesse dei privati.

Art. 8.

A complemento delle disposizioni contenute nella presente ordinanza il veterinario provinciale potrà disporre:

a) il divieto di impiegare cani per la caccia nelle località in cui la rabbia risulta diffusa tra gli animali selvatici;

b) l'obbligo della vaccinazione antirabbica dei cani già vaccinati dopo il 1° marzo 1969 esistenti nei comuni o comprensori colpiti o esposti alla rabbia silvestre;

c) l'obbligo della vaccinazione antirabbica da non meno di 20 giorni e da non oltre 11 mesi per i cani che vengano introdotti nei comuni o comprensori, colpiti o esposti alla rabbia silvestre, a seguito di turisti o per l'esercizio della caccia;

d) l'estensione dell'obbligo della vaccinazione antirabbica ad animali domestici di altra specie presenti nei comuni o comprensori nei quali si siano manifestati casi di rabbia tra gli stessi animali o siano esposti alla rabbia silvestre.

Art. 9.

Trascorsi i termini indicati nell'art. 3, sarà proceduto d'ufficio, a spese degli interessati e con le modalità previste nella legge comunale e provinciale, alla vaccinazione dei cani che risultano non vaccinati.

Art. 10.

I prefetti, i veterinari provinciali, i sindaci, i veterinari comunali, le guardie giurate e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1970

Il Ministro: RIPAMONTI

N .

PROVINCIA DI . . . . .

COMUNE DI . .

Il sottoscritto veterinario . . . .

attesta di aver praticato in data . . la vaccinazione

antirabbica pre-contagio al cane di sesso . . di razza . . .

di colore di taglia . . . . . di età . . . . . .

appartenente al sig . . . . . . abitante

in . . . . vaccino

impiegato . . . serie n .

Istituto produttore . . . .

Il veterinario $\frac{\textit{comunale}}{\textit{autorizzato}}$ (1)

(1) Depennare la dicitura che non serve.

N

PROVINCIA DI . . . . . .

COMUNE DI . . . .

Il sottoscritto veterinario . . .

attesta di aver praticato in data la vaccinazione

antirabbica pre-contagio al cane di sesso di razza

di colore . . di taglia . . . di età

appartenente al sig . . . . . . abitante

in . . . . . vaccino

impiegato . . . serie n

Istituto produttore . . . .

Il veterinario $\frac{\textit{comunale}}{\textit{autorizzato}}$ (1)

(1) Depennare la dicitura che non serve

(268)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di urbanistica presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia, è vacante la seconda cattedra di urbanistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(128)

Vacanza della cattedra di elettrotecnica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di elettrotecnica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(129)

Vacanza della cattedra di diritto internazionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Cagliari, è vacante la cattedra di diritto internazionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(130)

Vacanza della cattedra di astrofisica teorica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova, è vacante la cattedra di astrofisica teorica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(131)

Vacanza della seconda cattedra di glottologia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di glottologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(132)

Vacanza della seconda cattedra di farmacologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la seconda cattedra di farmacologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(133)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Associazione cattolica internazionale delle opere per la protezione della giovane, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, l'Associazione cattolica internazionale delle opere per la protezione della giovane, con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore, con atto pubblico 22 dicembre 1967, a rogito del dott. Gaetano Gaetani, n. rep. 19308/8762, registrato a Roma l'8 gennaio 1968, vol. *B*/1496, n. 421, dal collegio delle missioni estere San Francesco Saverio con sede in Roma, ed avente per oggetto il complesso immobiliare, sito in territorio del comune di Napoli al vico Santa Maria degli Angeli alle Croci e meglio descritto nel succitato atto di donazione.

(32)

Autorizzazione all'Associazione lauretana tra i marchigiani ad acquistare un appartamento

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, l'Associazione lauretana tra i marchigiani (A.L.M.A.) con sede in Roma, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un appartamento sito in Roma, via delle Fornaci, 203, e distinto in quel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 129926, foglio n. 435, particelle 49/4, 88, 89, categoria *A*/2 e particella 49/21, categoria *C*/2.

(57)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione degli « Spedali riuniti di S. Chiara » di Pisa, ad istituire una scuola per tecnici di radiologia medica.

Con decreto n. 300.10.III.62/6/3087 in data 27 novembre 1969, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli « Spedali riuniti di S. Chiara » di Pisa, è autorizzata ad istituire presso l'ospedale medesimo una scuola per tecnici di radiologia medica.

(30)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1969, registro n. 277 Marina mercantile, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato dal marittimo Zuccarino Bruno avverso il provvedimento in data 13 dicembre 1967, n. 52896/2, della capitaneria di porto di Genova, essendo il ricorso stesso inammissibile perchè rivolto avverso un provvedimento non definitivo.

(73)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione). Elenco n. 33

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5% (1935)	135925	Odescalchi Paola, fu Baldassare, in Carrega. *Annotazione:* Con iscrizione che la rendita è vincolata come dote della titolare, giusta decreto del tribunale di Parma in data 25 marzo 1937	623.300

Roma, addì 29 dicembre 1969

(5)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Corso dei cambi del 14 gennaio 1970 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629 —	629,15	629,26	629,10	629,15	629,50	629,10	629,10	629,50	629,40
$ Can.	588,65	586,10	586,40	586,15	586,10	586,65	586,10	586,15	586,65	586,65
Fr. Sv.	145,99	145,90	146,02	145,95	145,90	145,99	145,92	145,95	145,99	145,98
Kr. D.	83,98	83,95	84 —	83,96	84 —	83,98	83,98	83,96	83,98	83,95
Kr. N.	88,02	88 —	88,02	88 —	88 —	88,02	88,01	88 —	88,02	88,02
Kr. Sv.	121,90	121,77	121,88	121,89	121,80	121,90	121,90	121,89	121,90	121,90
Fol.	173,52	173,42	173,45	173,37	173,30	173,52	173,39	173,37	173,52	173,52
Fr. B.	12,66	12,661	12,6675	12,66	12,65	12,66	12,8625	12,66	12,66	12,66
Franco francese	113,26	113,25	113,35	113,265	113,15	113,26	113,265	113,265	113,26	113,28
Lst.	1509,80	1509,80	1510,40	1509,80	1509,75	1508,80	1509,70	1509,80	1509,80	1510,27
Dm. occ.	170,81	170,73	170,82	170,765	170,70	170,81	170,775	170,765	170,81	170,80
Scell. Austr.	24,34	24,33	24,34	24,3350	24,30	24,34	24,3425	24,3350	24,34	24,34
Escudo Port.	22,13	22,10	22,14	22,13	22,15	22,13	22,12	22,13	22,13	22,01
Peseta Sp.	9 —	9 —	9,015	9,005	9 —	9 —	9,01	9,005	9 —	9 —

Media dei titoli del 14 gennaio 1970

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	94,875
Redimibile 3,50% 1934	98,40
» 3,50% (Ricostruzione)	80,925
» 5% (Ricostruzione)	90,50
» 5% (Riforma fondiaria)	87,075
» 5% (Città di Trieste)	91,55
» 5% (Beni Esteri)	87,075
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,90
» 5,50% » » 1968-83	96,375
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,475
» » » 5,50% 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,30
» » » 5,50% 1977	99,65
» » » 5,50% 1978	99,375
» » » 5,50% 1979	99,875
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1971)	98,60
» 5% (» 1° aprile 1973)	97,25
» 5% (» 1° aprile 1974)	96,475
» 5% (» 1° aprile 1975)	95,975
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	94,475
» 5% (» 1° gennaio 1977)	94,40
» 5% (» 1° aprile 1978)	94,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 gennaio 1970

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	629,10
1 Dollaro canadese	586,125
1 Franco svizzero	145,935
1 Corona danese	83,97
1 Corona norvegese	88,005
1 Corona svedese	121,895
1 Fiorino olandese	173,38
1 Franco belga	12,661
1 Franco francese	113,265
1 Lira sterlina	1509,75
1 Marco germanico	170,77
1 Scellino austriaco	24,339
1 Escudo Port.	22,125
1 Peseta Sp.	9,007

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1968 al 31 marzo 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 239/68, n. 277/68, n. 302/68, n. 329/68 e n. 361/68 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			S.A.M.A. e P.T.O.M.		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°-3-1968 al 14-3-1968	dal 15-3-1968 al 21-3-1968	dal 22-3-1968 al 31-3-1968	dal 1°-3-1968 al 14-3-1968	dal 15-3-1968 al 21-3-1968	dal 22-3-1968 al 31-3-1968
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:						
	06-14	- riso a grani tondi	1.358,750	1.358,750	1.358,750	983,750	983,750	983,750
	07-15	- riso a grani lunghi	1.358,750	1.358,750	1.358,750	983,750	983,750	983,750
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):						
	08-12	- riso a grani tondi	1.633,750	1.633,750	1.633,750	1.165,000	1.165,000	1.165,000
	11-16	- riso a grani lunghi	1.633,750	1.633,750	1.633,750	1.165,000	1.165,000	1.165,000
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		- riso semilavorato:						
	17-25	- - riso a grani tondi .	3.013,750	3.279,375	3.015,000	2.101,250	2.367,500	2.103,125
	18-28	- - riso a grani lunghi	3.363,125	3.658,750	3.364,375	2.381,875	2.681,250	2.386,875
		- riso lavorato a fondo:						
	21-31	- - riso a grani tondi .	3.209,375	3.492,500	3.211,250	2.259,375	2.543,750	2.262,500
	23-34	- - riso a grani lunghi .	3.605,000	3.922,500	3.606,875	2.580,000	2.899,375	2.583,750
10.06-C	09-10 -13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(9712)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino

Con decreto ministeriale in data 27 settembre 1969, numero 17804/4068, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Monaco Concetta, nata a Chieti l'11 giugno 1900, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in San Valentino, estese mq. 2705, riportate in catasto alle particelle numeri 17 parte, 22 parte, 38 parte, 2-*bs* e 2-*dd* del foglio di mappa n. 12 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 91, 95, 90 e 94.

(12177)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, di 2ª categoria, con sede in Alatri

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 17 dicembre 1965, con il quale mons. Vittorio Ottaviani fu confermato presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, di 2ª categoria, con sede in Alatri (Frosinone);

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Mons. Vittorio Ottaviani è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Alatri, di 2ª categoria, con sede in Alatri (Frosinone), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 23 dicembre 1969

Il Governatore: CARLI

(18)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Camisano Vicentino, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Camisano Vicentino, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 17 dicembre 1969, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Camisano Vicentino, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Camisano Vicentino (Vicenza), in liquidazione coatta, il comm. dott. Luigi Cavalloni è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(17)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico per esami a dieci posti di applicato dattilografo di 2ª classe

IL PRESIDENTE DEL SENATO

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data 20 novembre 1969;

Su proposta del Segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di applicato dattilografo di 2ª classe nel personale impiegatizio del Senato della Repubblica, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dalle norme regolamentari dell'amministrazione.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di scuola media o di altro titolo di studio equipollente.

I candidati debbono aver compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non superato il 30° alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, salve le maggiorazioni di legge. In ogni caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, l'età dei candidati non potrà superare i 32 anni.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire all'ufficio del personale del Senato entro 30 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

5) di essere di sana e robusta costituzione fisica nonchè esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) se abbiano riportato condanne penali;

8) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;

9) il titolo di studio;

10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

11) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Alla domanda i candidati debbono allegare un certificato attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio.

Nella domanda i candidati debbono altresì indicare specificamente le prove facoltative che intendono sostenere.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età debbono allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione del predetto limite di età.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente, applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualsiasi cambiamento del proprio recapito.

Le domande e i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati altrove.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione. A ciascuna domanda potrà essere allegata una dichiarazione, firmata dall'interessato, dalla quale risultino gli ulteriori titoli di studio e i diplomi di specializzazione eventualmente posseduti, l'attività professionale svolta, gli uffici ricoperti.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa potrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove tecniche e gli esami di lingue.

La commissione esaminatrice, in relazione al numero dei candidati, potrà sottoporre gli stessi ad una prova preliminare di dattilografia, consistente nella corretta copiatura di un brano alla velocità minima di 240 battute al minuto.

La prova preliminare avrà valore eliminatorio, per l'ammissione alle successive prove di concorso.

I concorrenti che avranno superato la prova preliminare saranno ammessi a sostenere i seguenti esami:

1) prova scritta di lingua italiana, consistente nello svolgimento di un tema;

2) più prove di dattilografia, di copiatura e di dettatura (queste ultime alla velocità massima di 300 battute al minuto): tra le varie prove si terrà conto, al fine del punteggio, della migliore prova di copiatura e della migliore di dettatura.

A ciascuno dei predetti esami è attribuito un massimo di 20 punti.

I candidati che avranno conseguito nelle prove medesime un punteggio complessivo non inferiore a 28 punti con un minimo di 12 punti in ciascuna prova saranno ammessi a sostenere i seguenti ulteriori esami:

3) colloquio di cultura generale, con particolare riguardo all'ordinamento dello Stato ed alle funzioni del Parlamento;

4) prova di stenografia alla velocità minima di 80 parole al minuto.

A ciascuno dei predetti esami è attribuito un massimo di 20 punti.

Conseguiranno l'idoneità i concorrenti che avranno riportato, anche in ciascuna delle prove elencate ai numeri 3) e 4), un minimo di 12 punti e che avranno raggiunto, nel complesso delle quattro prove di esame, un punteggio non inferiore a 56.

I concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione al concorso saranno sottoposti ad esame nelle lingue francese, inglese e tedesca e ad un esame di aritmetica con uso delle macchine contabili.

L'esame di lingua straniera comprende anche una prova di dattilografia nella lingua stessa.

L'idoneità conseguita in ciascuna delle predette prove facoltative sarà valutata per non più di 3 punti, con un massimo di 9 punti per il complesso di tutte le prove facoltative sostenute.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente è dato dalla somma dei voti riportati in tutte le prove di esame.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di voti, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica, da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana e robusta costituzione fisica nonchè l'assenza di difetti e imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati a' sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale, ovvero copia autentica di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno, e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento, avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di passaggio in pianta stabile, il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale del Senato (via della Dogana Vecchia, 27).

Roma, addì 18 dicembre 1969

Il Presidente: FANFANI

Il Segretario generale: BEZZI

(167)

Concorso pubblico per esami a quattro posti di impiegato della carriera esecutiva

IL PRESIDENTE DEL SENATO

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data 30 luglio 1969;
Su proposta del Segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico per esami a quattro posti di impiegato della carriera esecutiva del Senato della Repubblica (vice archivista), con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

Il concorso è riservato ai dipendenti delle categorie impiegatizie che abbiano almeno due anni di servizio di ruolo nelle biblioteche statali e siano in possesso almeno del diploma di scuola media o di altro titolo di studio equipollente.

I candidati debbono essere cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e non abbiano superato l'età di 32 anni alla data del presente bando, limite massimo comprensivo di ogni maggiorazione di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire all'ufficio del personale del Senato entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;
5) di essere di sana e robusta costituzione fisica nonchè esenti da difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) se abbiano riportato condanne penali;
8) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico;
9) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Nella domanda stessa i candidati debbono altresì indicare le eventuali lingue estere nelle quali intendano sostenere le prove facoltative.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale di identità di cui sono provvisti; in mancanza dovranno allegare una fotografia recente, applicata su carta bollata, con firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, ad eccezione dell'età, e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata qualunque cambiamento del proprio recapito.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

1) un certificato attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio, nonchè i certificati degli altri eventuali titoli di studio di cui siano in possesso;
2) un certificato attestante lo stato di servizio in una biblioteca statale.

Le domande ed i documenti che pervengano oltre il termine stabilito non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli o a documenti presentati altrove.

L'amministrazione del Senato si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e potrà chiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa potrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove di dattilografia e gli esami di lingue.

I candidati riconosciuti in possesso dei requisiti richiesti saranno ammessi a sostenere le seguenti prove scritte:

1) svolgimento di un tema di cultura generale;
2) svolgimento di un tema su materie bibliografiche e biblioteconomiche, eventualmente articolato in più quesiti.

A ciascuna delle predette prove è attribuito un massimo di 20 punti.

I candidati che avranno conseguito in ciascuna delle prove medesime un punteggio minimo di 14 punti saranno ammessi a sostenere le seguenti prove orali:

1) colloquio di cultura storico-politica, con particolare riguardo alla storia italiana dopo l'unità;
2) colloquio sulle materie che hanno formato oggetto della seconda prova scritta;
3) colloquio in materia di diritto pubblico (nozioni elementari), con particolare riguardo all'ordinamento dello Stato ed alla funzione delle Assemblee legislative;
4) una o più prove dattilografiche di copiatura.

A ciascuno degli esami orali è attribuito un massimo di 20 punti, all'esame tecnico un massimo di 10 punti. Ai fini del conseguimento dell'idoneità tali esami si intenderanno superati se il candidato avrà riportato nelle prove orali un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e non meno di 12 punti in ciascun esame, e nella prova tecnica un punteggio non inferiore a 6 punti.

I candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad esame nelle lingue straniere indicate. Essi dovranno dimostrare padronanza della lingua scritta e parlata.

L'idoneità conseguita in ciascuna lingua sarà valutata per non più di 4 punti, con un massimo complessivo di 12 punti.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è dato dalla somma dei punti riportati in tutte le prove di esame.

Nella formazione definitiva della graduatoria saranno applicate, a parità di punti, le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica, da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare la sana e robusta costituzione fisica nonchè l'assenza di difetti od imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati a' sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;
d) certificato del godimento dei diritti politici;
e) certificato generale del casellario giudiziario;
f) certificato dei carichi pendenti;
g) titolo di studio in originale, ovvero copia autentica di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;
h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno a passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento, avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di passaggio in pianta stabile il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e schiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale del Senato (via della Dogana Vecchia, 27).

Roma, addì 18 dicembre 1969

Il Presidente: FANFANI

Il Segretario generale: BEZZI

(166)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso, per titoli e per esame-colloquio, a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - Parte II - Personale, n. 16, in data 29 dicembre 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di embriologia molecolare, Arco Felice (Napoli).

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per l'elettronica biomedica, Padova.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di polarografia ed elettrochimica preparativa, Padova.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di neurofisiologia, Pisa.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cromatografia, Roma.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Roma.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di metodologie avanzate inorganiche, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di metodologie avanzate inorganiche, Roma.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di psicologia, Roma.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la fisica dell'atmosfera, Roma.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la lavorazione dei metalli, Torino.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fitovirologia applicata, Torino.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fitovirologia applicata, Torino.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la meccanizzazione agricola, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il 28 gennaio 1970 e che per ogni altra eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(221)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Bergamo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Bergamo;

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Bergamo, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Pilla dott. Giovannangelo	punti	92,22	su 132
2. Di Simine dott. Eugenio	»	91,82	»
3. Montanaro dott. Pierino	»	90,81	»
4. Rago dott. Riccardo	»	90,79	»
5. Tarabini dott. Lodovico	»	90,78	»
6. Aniceti dott. Dante	»	89,09	»
7. Gaggeri dott. Ernesto	»	88,50	»
8. Silvano dott. Guido	»	85,77	»
9. Lo Iacono dott. Domenico	»	78 —	»
10. Ferri dott. Pasquale	»	76 —	»
11. Rabacchino dott. Ferdinando	»	74,84	»
12. Di Pietrantonio Saverio	»	73,50	»
13. Mondini dott. Livio	»	73,27	»
14. Fornaciari dott. Raul	»	73,18	»
15. Palatiello dott. Vincenzo	»	69,36	»
16. Brancati dott. Giovanni Corrado	»	68,72	»
17. Ciliberto dott. Luigi	»	66,50	»
18. Tarantino dott. Vittorio	»	62,54	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: SANTI

(123)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6873, in data 28 ottobre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Gerenzano, consorzio medico di Travedona Monate, Cadrezzate ed Osmate con Lentate e consorzio medico di Veddasca con Garabiolo di Maccagno;

Ritenuta la necessità di procedere alla assegnazione del posto resosi vacante per rinunzia del precedente assegnatario;

Vista la legge 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Corato Pietro è dichiarato vincitore della condotta medica di Travedona Monate, Cadrezzate ed Osmate con Lentate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 29 dicembre 1969

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(37)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria degli idonei del concorso a quattro posti di medico igienista di 2ª classe presso il comune di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1369/2051 del 21 febbraio 1968, con cui veniva bandito pubblico concorso per titoli e per esami a quattro posti di medico igienista di 2ª classe presso il comune di Bologna;

Visto il successivo decreto n. 5450/2156 del 24 luglio 1968 di ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata dal consiglio comunale di Bologna con provvedimento 16 dicembre 1968 ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice nel verbale redatto il 21 novembre 1969:

1. Missana Lucia	punti	131,87	su 200
2. Cennamo Mario	»	130,44	»
3. Branchini Velez	»	124,48	»
4. Mezzetti Franco	»	120,46	»
5. Grazi Cesare	»	111,66	»
6. Rubbini William	»	110,94	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed a quello del comune di Bologna.

Detto decreto sarà inviato, altresì, al sindaco del comune di Bologna per gli ulteriori provvedimenti di competenza.

Bologna, addì 27 dicembre 1969

Il medico provinciale: MARENZI

(68)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1969, n. **6.**

Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 15 *aprile* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio regionale nella adunanza del 13 marzo 1969 (provvedimento n. 71), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione autonoma della Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1969 che prevede, nel complesso ed in pareggio, l'ammontare di lire ventisette miliardi novecentoquarantacinquemilioni quattrocentomila per n. 109 capitoli dello stato di previsione della entrata (allegato *A*) e l'ammontare di lire ventisette miliardi novecentoquarantacinquemilioni quattrocentomila per n. 386 capitoli dello stato di previsione della spesa (allegato *B*), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (allegato *C*).

Art. 2.

Sono autorizzati, per quanto di competenza della Regione, per l'anno finanziario 1969, a' sensi degli articoli 2, 4 e 9 della legge 29 novembre 1955, n. 1179, l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio e di spettanza della Regione e degli enti ed uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all'Amministrazione regionale a' sensi di legge.

Art. 3.

L'approvazione, l'impegno e l'erogazione delle spese non a calcolo e delle spese per la gestione dei servizi regionali saranno deliberati, a' sensi di legge e di regolamento, dalla Giunta regionale nei limiti complessivi di spesa annua degli appositi stanziamenti del bilancio.

Art. 4.

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 204) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

E' all'uopo approvato il seguente allegato *D* annesso alla presente legge:

Elenco allegato *D*: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1969, ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine con provvedimenti della Giunta regionale.

Art. 5.

I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese (capitolo 205) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio e a capitoli nuovi saranno approvati con provvedimenti della Giunta da convalidare con legge regionale.

Art. 6.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1969, sul capitolo 206 della parte spesa del bilancio, le spese per complessive lire centoquarantacinque milioni di cui all'allegato *E* annesso

alla presente legge e, sul capitolo 271 della parte spesa del bilancio, le spese per complessive lire quattrocentodue milioni di cui all'allegato *F* annesso alla presente legge; i prelievi di somme da tali capitoli di spesa saranno autorizzati con provvedimenti legislativi regionali.

Art. 7.

L'Assessore regionale alle finanze e autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali e ai cantieri scuola di rimboschimento, nonchè il pagamento delle spese, anche non ricorrenti, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 8.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1969, sui capitoli nn. 333 e 334 della parte spesa del bilancio, rispettivamente, la spesa di lire cinque milioni per le finalità previste dalla legge regionale 10 maggio 1952, n. 2, concernente provvedimenti in materia di pesca e la spesa di lire ventiquattro milioni per le finalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1953, n. 1 e dallo articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, concernenti interventi a favore della caccia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 9.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, sul capitolo 362 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire quattrocento-milioni per spese per la bonifica del bestiame, secondo le norme e modalità stabilite con la legge regionale 28 giugno 1962, n. 13, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 10.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, sul capitolo 364 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire duecentonovanta milioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con legge regionale 14 agosto 1962, n. 17, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 11.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, sul capitolo 367 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire sessanta milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955, n. 167 in data 18 dicembre 1959, n. 115 in data 13 luglio 1962 e n. 192 in data 30 dicembre 1966, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell'attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 12.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, sul capitolo 369 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire duecentodieci milioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 13.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, sul capitolo 375 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire centodieci milioni per provvedimenti concernenti rimboschimenti, sistemazione di terreni franosi, viabilità montana, arginature e correzioni torrenti, paravalanghe e per l'esecuzione di opere pubbliche nei comprensori di bonifica montana, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 14.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, sui capitoli dal 390 al 433 compresi della parte spesa del bilancio, la complessiva spesa di lire novecentosessantamilioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli delle leggi statali 2 giugno 1961, n. 454, 23 maggio 1964, n. 404, 27 ottobre 1966, n. 910 e 22 luglio 1966, n. 614, sull'attuazione del piano quinquennale di sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia e per i territori montani, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 15.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, sul capitolo 440 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire trecentotrentamilioni per sussidi ad opere di miglioramento fondiario e per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955, n. 37 in data 21 marzo 1959 e n. 115 in data 15 giugno 1963, concernenti provvedimenti a favore dell'edilizia rurale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 16.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, sui capitoli 473, 486 e 487 della parte spesa del bilancio, la spesa complessiva di lire duecentonovantadue milioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli del bilancio, per contributi e sussidi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957, n. 155 in data 22 dicembre 1961 e n. 98 in data 21 aprile 1967, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell'artigianato e dalle leggi regionali 21 agosto 1962, n. 20, e 11 marzo 1968, n. 8, per contributi straordinari ad aziende industriali.

Art. 17.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, sul capitolo 480 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire venticinque milioni per le finalità previste dalla legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente la istituzione dell'Ente valdostano per l'artigianato tipico, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 18.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, sui capitoli 505, 512, 549 e 550 della parte spesa del bilancio, la spesa complessiva di lire duecentottanta milioni ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per la manutenzione delle strade regionali, comunali e consorziali, per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di opere stradali di interesse regionale, nonchè di opere danneggiate da frane, alluvioni e da altre calamità, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 19.

E' autorizzata per l'anno finanziario 1969, sul capitolo 565 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire diecimilioni per contributi nelle spese per il ripristino di opere danneggiate da frane, alluvioni ed altre calamità.

Art. 20.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire trecentonovantottomilioni sul capitolo 571 del bilancio e la spesa di lire centosessantacinquemilioni sul capitolo 862 del bilancio per le finalità previste dalle leggi 22 luglio 1966, n. 614 e 25 ottobre 1968, n. 1089 concernenti le provvidenze per i territori montani dell'Italia centro settentrionale, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 21.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, sul capitolo 706 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire diciotto milioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont-St-Martin, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 22.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire ventimilioniduecentomila sul capitolo 729 del bilancio e la spesa di lire ottantamilioni sul capitolo 730 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di ricovero e di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta regionale a' sensi delle leggi vigenti e del provvedimeno consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.

Art. 23.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1969, sui capitoli 748 e 749 della parte spesa del bilancio, rispettivamente, la spesa di lire novantamilioni per spese e contributi concernenti l'assistenza ed il ricovero di minori e di malati poveri in istituti ed in luoghi di cura e la spesa di lire ventidue milioni per assistenza climatica all'infanzia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 24.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire ottantamilioni sul capitolo 854 del bilancio, la spesa di lire quaranta milioni sul capitolo 855 e la spesa di lire duecentomilioni sul capitolo 856 del bilancio concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo ed il miglioramento dell'industria turistica ed alberghiera e delle attrezzature sportive, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale, in applicazione dei provvedimenti consiliari vigenti in materia

Art. 25.

Sono autorizzate, per l'anno finanziario 1969, la spesa di lire quattromilioni sul capitolo 814 del bilancio e la spesa di lire trentacinque milioni sul capitolo 853 del bilancio per le finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961, n. 2 e 9 maggio 1963, n. 11 recanti provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l'attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di soccorso alpino, spese da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 26.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, sul capitolo 815 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire ottomilioni per le finalità previste dalla legge regionale 17 novembre 1960, n. 9, concernente norme sull'assistenza alle guide e portatori alpini e loro orfani.

Art. 27.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, sul capitolo 850 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire quindicimilioni per impianti, attrezzature e velivoli per il Campo regionale di aviazione di Aosta, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 28.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1969, sul capitolo 868 della parte spesa del bilancio, la spesa di lire cinquantamilioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 150 in data 29 dicembre 1949 e n. 80 in data 27 maggio 1963, concernenti provvidenze per la tutela ed il miglioramento dell'edilizia locale e per la protezione del paesaggio, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 29.

La erogazione della spesa di lire 60.000.000 sullo stanziamento del capitolo 366, della spesa di lire 30.000.000 sullo stanziamento del capitolo 367 e della spesa di lire 5.000.000 sullo stanziamento del capitolo 663 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 e subordinata alla promulgazione di appositi separati provvedimenti legislativi regionali di autorizzazione delle spese stesse.

Art. 30.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1969, come da allegati *A*, *B* e *C* annessi alla presente legge:

RIEPILOGO DELLE ENTRATE E SPESE

Entrate

Titolo I — Entrate tributarie . . .	11.748.480.000	
Titolo II — Entrate extra tributarie	10.420.620.000	
Totale titoli I e II . . .	22.169.100.000	22.169.100.000
Titolo III — Alienazione di beni patrimoniali e rimborso di prestiti		4.376.300.000
Titolo IV — Accensione di prestiti		1.400.000.000
Totale generale delle entrate . . .		27.945.400.000

Spese

	Titolo I Spese correnti	Titolo II Spese in conto capitale	Totale
Consiglio regionale	86.100.000	22.000.000	108.100.000
Assessorati:			
Finanze	5.778.861.935	6.520.456.725	12.299.318.660
Agricoltura e foreste	659.000.000	2.702.000.000	3.361.000.000
Industria e commercio	256.000.000	262.000.000	518.000.000
Lavori pubblici . .	508.500.000	3.572.400.000	4.080.900.000
Pubblica istruzione . .	3.746.000.000	40.000.000	3.786.000.000
Sanità e assistenza	1.731.300.000	21.000.000	1.752.300.000
Turismo, antichità e belle arti	709.900.000	1.000.000.000	1.709.900.000
Totale per titoli . .	13.475.661.935	14.139.856.725	27.615.518.660
Titolo III — Rimborso di prestiti .			329.881.340
Totale complessivo delle spese . .			27.945.400.000

Riassunto generale

Entrate . . . . L.	27.945.400.000
Spese . . . . »	27.945.400.000

Art. 31.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Lì 14 aprile 1969

BIONAZ

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1969, n. **7.**

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sullo stato giuridico ed economico del personale ostetrico ed ausiliario dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile, di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 15 *aprile* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La norma del comma 3° dell'articolo 125 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, — modificato con l'articolo 1 della legge

10 novembre 1966, n. 13, concernente modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico, del personale della Regione, — cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti del personale ausiliario addetto all'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile, di Aosta.

Art. 2.

L'articolo 32 della legge regionale 11 marzo 1968, n. 7, concernente norme sull'ordinamento dei servizi dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile, di Aosta e sullo stato giuridico ed economico del personale addetto all'istituto stesso, è completato mediante l'aggiunta del seguente terzo comma: « Al personale ostetrico designato ad espletare il proprio servizio in ore notturne spetta una speciale indennità di servizio notturno, fissata in lire 1.500 lorde per ogni turno ».

Art. 3.

Il 2° comma dell'articolo 47 della legge regionale 11 marzo 1968, n. 7, è modificato come segue:

« L'assegnazione e destinazione del personale ausiliario ai vari servizi e turni, con l'indicazione delle giornate di riposo, sono disposte settimanalmente mediante tabelle di servizio firmate dal direttore sanitario e dal primo ragioniere ».

Art. 4.

L'articolo 48 della legge regionale 11 marzo 1968, n. 7, è modificato come segue:

« Al personale ausiliario, in periodi compatibili con le esigenze dei servizi, spetta un congedo ordinario annuale di giorni ventisei.

Non sono computabili i giorni festivi e non lavorativi intermedi.

Per motivi di servizio può essere rinviato il congedo ordinario annuale; in tal caso il dipendente ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo. Scaduto tale termine, non è consentito il cumulo del congedo di un anno con quello di un altro.

Non è ammessa la rinuncia a congedo ordinario annuale, nè la retribuzione per i giorni di congedo eventualmente non fruiti.

Al personale ausiliario è concesso il riposo nelle feste nazionali e nei giorni riconosciuti festivi a tutti gli effetti, nonchè nei giorni festivi consuetudinari locali. Il personale che, per ragioni di servizio, deve prestare la propria opera nelle suddette giornate ha diritto ad un corrispondente turno di riposo compensativo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.

Al personale che, per esigenze di servizio, non possa fruire del turno di riposo compensativo sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario.

Allorquando le festività infrasettimanali cadano di sabato o di domenica non compete al personale alcun compenso nè diritto a riposo compensativo, oltre alle due giornate previste.

Il personale ausiliario che debba prestare servizio, per esigenze di lavoro, nelle giornate di sabato e di domenica, ha diritto ad un corrispondente turno di riposo compensativo da fruire negli altri giorni della settimana.

I riposi settimanali possono essere rinviati per eccezionali esigenze di servizio; anche in questo caso il personale ha diritto al cumulo delle giornate di riposo non fruite possibilmente fra il 5° e il 15° giorno dalla data del rinvio.

Durante i riposi settimanali e durante il congedo ordinario annuale il personale è considerato in attività di servizio, con diritto agli assegni interi ».

Art. 5.

Il numero dei posti di inserviente e di inserviente-custode previsti dalla pianta organica dei servizi e del personale dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile di Aosta, di cui all'allegato *A* alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 7, è modificato come segue:

a) inserviente - posti di ruolo numero sessanta;

b) inserviente-custode - posti di ruolo numero tre.

Art. 6.

Il personale ostetrico non di ruolo dell'Istituto regionale di assistenza materna ed infantile, di Aosta avente almeno cinque anni di servizio continuativo ed in possesso del prescritto titolo di studio potrà essere nominato a ruolo a posti di ostetrica vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorso interno per titoli ed esami, da espletare entro il 30 giugno 1970, secondo le modalità previste dalle norme del regio decreto 30 settembre 1938 n. 1631 e successive modificazioni e con la elevazione di anni cinque del normale limite massimo di età.

Art. 7.

La maggiore spesa derivante a carico del bilancio della Regione dall'applicazione della presente legge, prevista in annue lire 20.000.000, sarà imputata sul capitolo 686 (« Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale dell'istituto ») dei bilanci preventivi della Regione per gli anni finanziari 1969 e seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire 210.000.000 a lire 230 milioni.

Per l'anno finanziario 1969, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 686 (« Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale dell'istituto ») del bilancio di previsione della Regione da lire 210.000.000 a lire 230 milioni mediante prelievo della somma di lire venti milioni dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento » allegato *E*).

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle di Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Lì, 14 aprile 1969

BIONAZ

(11539)

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1969, n. **8.**

Concessione di contributi in conto capitale nelle spese per la costruzione di lattodotti e di impianti annessi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 15 *luglio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere ed a favorire, mediante la concessione di contributi nelle spese ritenute ammissibili, la costruzione di lattodotti e dei relativi impianti annessi, al servizio di alpeggi, di mayens, di aziende agricole e di latterie turnarie o cooperative, destinati a facilitare un razionale e igienico trasporto del latte, dalle località di produzione ai luoghi di trasformazione.

Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge gli imprenditori agricoli, singoli o associati, conduttori di imprese agricole o titolari di associazioni indicate al precedente comma.

Art. 2.

Gli interventi finanziari previsti dalla presente legge debbono essere inclusi nel piano della programmazione economica regionale quali provvidenze che si inseriscono nella serie di provvedimenti previsti per il settore lattiero-caseario dal « Piano della programmazione ».

Per poter essere ammesse alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, le associazioni di agricoltori non regolarmente costituite con atto pubblico, dovranno presentare idonea scrittura privata autenticata recante impegni precisi per l'utilizzazione delle opere eseguite in comune.

Art. 3.

Per la realizzazione delle iniziative previste dall'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nelle seguenti misure:

a) 60 % dell'importo della spesa ammessa per la costruzione e l'installazione di lattodotti, compresi gli impianti annessi, al servizio di un solo alpeggio, mayen, azienda agricola;

b) 75 % dell'importo della spesa ammessa quando i lattodotti siano destinati al trasporto del latte di due o più alpeggi, mayens, aziende agrarie o di una o più latterie turnarie o cooperative e confluiscano in una unica stazione di arrivo.

Art. 4.

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3, le opere devono essere rispondenti agli scopi che si intende raggiungere, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto quello della convenienza economica.

I lattodotti debbono essere atti ad assicurare che le operazioni di raccolta, trasporto e ricevimento del latte avvengano con le indispensabili garanzie igieniche, microbiologiche e di integrità della composizione fisico-chimica del latte.

Sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle opere e agli impianti accessori strettamente connessi ai lattodotti e atti ad assicurarne la loro perfetta funzionalità, quali: telefono fra le stazioni di partenza e di arrivo del latte; opere di preparazione e attrezzature per l'allestimento delle stazioni di partenza e di arrivo del latte (adduzione acqua, refrigerazione del latte, riscaldamento acqua, vasche di sosta del latte, ecc.).

Non sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisto di materiali di uso corrente e le spese di manutenzione e di riparazione dell'impianto.

Art. 5.

I contributi previsti dall'articolo 3 non sono cumulabili con analoghi contributi previsti da leggi o da altri provvedimenti dello Stato, del Mercato Comune Europeo e da altri enti pubblici.

I contributi eventualmente concessi a' sensi delle sopracitate norme saranno conteggiati in diminuzione od a conguaglio dei contributi previsti dalla presente legge.

E' autorizzata la integrazione con fondi regionali, fino alla concorrenza delle percentuali fissate nella presente legge, dei contributi previsti dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910 e dalle leggi a favore della montagna.

Art. 6.

La concessione e la liquidazione dei contributi saranno deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato alla agricoltura e alle foreste.

All'Assessorato stesso è demandata la determinazione delle spese ammissibili a contributo, il collaudo delle opere e il giudizio in merito alla rispondenza tecnico-economica-igienica delle opere alle finalità indicate all'articolo 4.

Contro i provvedimenti e le proposte dell'Assessorato regionale all'agricoltura e alle foreste è ammesso ricorso — entro trenta giorni dalla data di comunicazione — alla Giunta regionale che decide con provvedimenti definitivi.

Art. 7.

Le spese derivanti dagli interventi finanziari di cui alla presente legge, previste ed autorizzate in annue lire 30.000.000, saranno finanziate sul sottoindicato nuovo capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1969 e, per gli anni successivi, con stanziamento annuo di lire 30 milioni.

Per il finanziamento delle spese annue di cui al precedente comma sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969:

a) lo stanziamento annuo del capitolo 367 della parte spesa del bilancio è ridotto da lire 60.000.000 a lire 30.000.000;

b) è istituito il seguente nuovo capitolo della parte spesa (categoria III Trasferimenti - Servizi agrari e zootecnici): « capitolo 371 » « Contributi in conto capitale nelle spese per la costruzione di lattodotti e di impianti annessi », con lo stanziamento annuo di lire 30.000.000.

All'approvazione e alla erogazione della spesa di lire 30 milioni sul predetto capitolo 371 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969 si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Lì, 12 luglio 1969

BIONAZ

(11540)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1969, n. 9.

Trattamento economico del personale impiegatizio e salariato dell'amministrazione regionale - Approvazione e finanziamento di spese.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 30 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'indennità mensile integrativa regionale prevista dal paragrafo I - lettera *a*) dell'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1962, n. 2, è aumentata dell'importo mensile lordo di lire ottomila seicento, per il personale impiegatizio e salariato, a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Art. 2.

Per la copertura e il finanziamento della spesa, prevista in annue lire sessantaquattromilioni cinquecentomila, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 della presente legge, nonchè della spesa di annue lire trenta milioni cinquecentomila derivante dalla corresponsione dal 1° marzo 1968 al personale regionale dell'assegno integrativo mensile, non pensionabile, previsto dalla legge 10 marzo 1969, n. 78, nella misura prevista dallo articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono approvati i sottoindicati aumenti degli stanziamenti della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969 riguardanti le spese per emolumenti al personale dei vari servizi regionali, per la complessiva somma di lire cento milioni, da prelevare per lire novantacinque milioni dall'apposito capitolo 206 (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in

corso di perfezionamento — spese correnti — allegato *E*») e per lire cinque milioni dal capitolo 205 (« Fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese ») del bilancio stesso:

Capitolo di spesa	Aumento dello stanziamento del capitolo
—	—
8	1.500.000
51	7.400.000
52	1.800.000
53	4.400.000
54	5.400.000
55	2.100.000
59	5.000.000
70	200.000
74	400.000
293	2.800.000
294	1.800.000
302	6.800.000
462	5.900.000
495	6.800.000
496	5.400.000
580	6.000.000
581	8.000.000
676	4.800.000
677	500.000
686	11.800.000
694	500.000
695	2.200.000
707	300.000
777	5.800.000
793	2.400.000

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge saranno imputate ai capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969 indicati al precedente articolo 2 (sul capitolo 59 risulta già stanziata la spesa di lire venti milioni per conguaglio assegni arretrati), nonchè sui corrispondenti capitoli di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 agosto 1969

p. *Il presidente*: COLOMBO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1969, n. **10.**

Approvazione di spesa per l'ultimazione e l'arredamento del fabbricato sito in piazza Narbonne, di Aosta, destinato a servizi turistici di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 30 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la spesa di lire centoventi milioni per il completamento e l'arredamento del fabbricato di proprietà regionale sito in piazza Narbonne, di Aosta, destinato a servizi turistici di interesse regionale.

Art. 2.

Per il finanziamento della spesa di lire centoventi milioni di cui all'articolo precedente, sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1969:

lo stanziamento del capitolo di spesa 215 è approvato ed iscritto nell'importo di lire centoventi milioni, finanziato mediante prelievo di corrispondente somma dallo stanziamento del capitolo di spesa 271: « Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) ».

Art. 3.

La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'approvazione dei lavori di completamento e delle forniture di arredamento del fabbricato di cui all'articolo 1 della presente legge, sino ad un ammontare complessivo di spese di lire centoventi milioni, nonchè a provvedere all'approvazione, all'impegno e alla erogazione delle spese stesse, da imputare al sopracitato capitolo di spesa 215 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1969.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 agosto 1969

p. *Il presidente*: COLOMBO

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1969, n. **11.**

Approvazione della pianta organica e della tabella della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi ausiliari delle scuole medie della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 30 *agosto* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata la tabella, annessa alla presente legge (allegato *A*), concernente lo sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale regionale addetto ai servizi ausiliari delle scuole medie della Regione, che prevede la progressiva e successiva attribuzione di salari secondo le modalità e alle condizioni previste dalle norme del capo II della legge regionale 10 novembre 1966 n. 13, recante modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme e tabelle organiche sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

La tabella sopra menzionata (allegato *A*), annessa alla presente legge, avrà vigore dal 1° ottobre 1969.

Ai fini della determinazione del numero dei bidelli in servizio, ad ogni scuola media saranno assegnati due bidelli fino a cinque classi, più un bidello per il successivo gruppo di quattro classi, a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.

In aggiunta al personale predetto ed al fine di assicurare i servizi inerenti all'educazione fisica sarà assegnato, inoltre, un bidello alle scuole fornite di palestra.

A decorrere dall'anno scolastico 1969/1970, il numero dei bidelli assegnati ad ogni scuola sarà stabilito ogni anno in base alle norme della presente legge, con decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione, sentita la Giunta regionale.

Art. 2.

Sono estese, per quanto applicabili al personale addetto ai servizi ausiliari delle scuole medie della Regione le norme di legge in vigore sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, previste dalle leggi regionali 28 luglio 1956, n. 3, 30 gennaio 1962, n. 2 e 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 3.

Per la sistemazione a ruolo del personale supplente addetto ai servizi ausiliari delle scuole medie della Regione con qualifica di bidello, che alla data del 30 settembre 1969 risulti in servizio da almeno un biennio presso le scuole predette, si applicano le norme transitorie del capo IV della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, concernenti la sistemazione straordinaria a ruolo di personale avventizio, giornaliero e incaricato in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Art. 4.

Il personale ausiliario di ruolo dello Stato, attualmente a disposizione dell'Amministrazione regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio presso una scuola media della Regione, potrà essere assunto nel corrispondente ruolo regionale, previa presentazione di dimissioni dal ruolo statale di appartenenza.

Esso sarà inquadrato, entro i limiti dell'organico scolastico, nel ruolo regionale con la qualifica di bidello e con il trattamento economico previsto per tale qualifica.

Al personale di cui ai precedenti commi sarà riconosciuta, ai fini dello sviluppo della carriera economica a ruolo aperto, l'intera anzianità maturata presso lo Stato nel posto di titolarità all'atto del passaggio nei ruoli regionali nonchè il periodo di servizio non di ruolo comunque prestato presso lo Stato, nella misura del 40 per cento del periodo stesso, prima dello inquadramento a ruolo quale bidello dello Stato.

La domanda di assunzione e di inquadramento nel ruolo regionale del personale ausiliario suddetto dovrà essere presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Per il personale ausiliario dello Stato assunto e inquadrato, a domanda, nel ruolo regionale, l'anzianità utile ai fini della corresponsione dei premi straordinari di anzianità e delle indennità per cessazione dal servizio, di cui agli articoli 184 e 189 delle norme generali per il personale e di servizi della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, decorrerà dalla data di assunzione e di inquadramento nel ruolo regionale, data di applicazione degli emolumenti previsti dalla tabella annessa alla presente legge e delle ritenute dirette regionali sugli emolumenti pensionabili del personale di cui si tratta.

Art. 6.

La spesa annua a carico regionale, prevista in complessive lire novantotto milioni, per il trattamento economico ed i contributi previdenziali ed assicurativi per il personale addetto ai servizi ausiliari scolastici in applicazione della presente legge a decorrere dal 1° ottobre 1969, graverà dalla stessa data sul capitolo 581 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969, la cui denominazione ed il cui stanziamento sono modificati come da successivo articolo 7, nonchè sul corrispondente capitolo della parte spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni.

La maggiore spesa annua, prevista in lire 33.000.000, derivante a carico della Regione in applicazione della presente legge a decorrere dal 1° ottobre 1969, sarà finanziata e coperta per lire 11.000.000, relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1969, mediante le modificazioni di bilancio di cui al successivo articolo n. 7 e per ulteriori lire 22.000.000, dal 1° gennaio 1970 in poi, mediante aumento di corrispondente somma dello stanziamento del precitato capitolo di bilancio, aumento la cui copertura è assicurata dalla accertata maggiore entrata annua del capitolo n. 52 del bilancio preventivo di competenza relativo alla « compartecipazione all'addizionale all'imposta erariale di consumo di energia elettrica prevista dalla legge 9 ottobre 1967, n. 973 ».

Art. 7.

Sono approvate le seguenti variazioni ai sottoelencati capitoli della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1969:

a) *Variazione in diminuzione*:

lo stanziamento annuo del capitolo 600 (« Scuole Medie - Stipendi, indennità e competenze fisse al personale direttivo ed insegnante, nonchè al personale non insegnante ») è ridotto della somma di lire undici milioni;

b) *Variazione in aumento, con modificazione alla denominazione del capitolo* 581:

lo stanziamento annuo del capitolo 581 è aumentato della somma di lire undici milioni, con la seguente modificazione alla denominazione del capitolo stesso: « Stipendi, paghe e retribuzioni al personale di segreteria e subalterno dell'Istituto tecnico, dell'Istituto professionale Regionale e del Liceo-Ginnasio con sezione scientifica, nonchè al personale subalterno delle Scuole medie della Regione ».

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 27 agosto 1969

p. *Il presidente*: COLOMBO

ALLEGATO *A*
(alla legge regionale 27 agosto 1969, n. 11)

Tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale (bidelli) addetto ai servizi ausiliari delle scuole medie della Regione.

Carriera ausiliaria

Qualifica	Numero (massimo previsto) dei posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Salari annui lordi	Numero anni di servizio
Bidelli . . .	55	1.100.000	dopo 14 anni
		980.000	dopo 8 anni
		890.000	dopo 4 anni
		800.000	iniziale

(11541)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.